



TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO

PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2026 promossa da:

ATTRICE OPPONENTE

contro

SPV SRL

CONVENUTA OPPOSTA

Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento del precetto notificato da SPV S.r.l., deducendo, tra l'altro, il difetto di titolarità del credito azionato e la mancata dimostrazione della continuità delle vicende traslative del medesimo.

L'istanza appare, allo stato della cognizione sommaria propria della presente fase, fondata.

Risulta dagli atti che con sentenza n. 309/2023 del Tribunale di Lanciano, divenuta definitiva veniva accolta l'opposizione proposta dall'odierna opponente nei confronti di Banca

S.p.A., che aveva agito in nome e per conto di S.p.A.. In quella sede il Tribunale riteneva non adeguatamente dimostrata la titolarità del credito azionato in capo a S.p.A., rilevando l'insufficienza della documentazione prodotta per

comprovare l'inclusione dello specifico rapporto nelle operazioni di cartolarizzazione richiamate dalla creditrice precedente.

Benché tale pronuncia non contenga un accertamento definitivo dell'inesistenza del credito né della nullità delle cessioni invocate, essa costituisce un significativo antecedente processuale ai fini della valutazione della sufficienza della prova oggi offerta dalla resistente in ordine alla propria legittimazione sostanziale.

La resistente ricostruisce il percorso circolatorio del credito nei seguenti termini:

- cessione da Banca S.p.A. a S.p.A. mediante le operazioni del 2007 e del 2008;
- successiva retrocessione da S.p.A. a Banca S.p.A. in forza del contratto del 20 ottobre 2016;
- ulteriore cessione da Banca S.p.A. a SPV S.r.l. mediante l'operazione del novembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del dicembre 2024.

La documentazione prodotta consente dunque di ritenere dimostrata, in via generale, l'esistenza delle operazioni negoziali richiamate dalla resistente.

Ciò nondimeno, il punto controverso non riguarda l'esistenza astratta delle operazioni di cessione sopra richiamate, quanto piuttosto la prova che lo specifico credito azionato nei confronti della signora fosse effettivamente ricompreso in ciascuno dei trasferimenti dedotti.

Sotto tale profilo la documentazione prodotta appare, allo stato, incompleta.

In particolare l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del novembre 2016 documenta la retrocessione a favore di Banca S.p.A. dei crediti precedentemente trasferiti a S.p.A. e classificati in sotterrenza alla data del 30 giugno 2016, ma individua il portafoglio esclusivamente mediante criteri generali e non reca alcun elemento identificativo dello specifico rapporto riferibile all'odierna opponente. Non è stato prodotto il contratto di cessione dell'11 dicembre 2007 né gli allegati recanti l'identificazione analitica dei crediti trasferiti da Banca S.p.A. a S.p.A.

Non risultano prodotti documenti idonei a dimostrare che il credito derivante dal mutuo stipulato dall'opponente fosse effettivamente compreso tra i crediti retroceduti alla banca nel 2016. La documentazione relativa alla cessione del 2024 individua il credito attraverso il numero NDG [NDG] ma non consente di verificare documentalmente la continuità identificativa del medesimo rapporto lungo l'intera sequenza delle operazioni richiamate dalla resistente.

Ne deriva che, pur risultando astrattamente documentata la successione delle operazioni di cessione, difetta allo stato una prova sufficientemente univoca della riferibilità dello specifico credito per cui è causa ai portafogli oggetto delle operazioni del 2007, del 2016 e del 2024.

La contestazione formulata dall'opponente investe direttamente la titolarità sostanziale del credito e la legittimazione della resistente ad avvalersi dei titoli azionati.

La permanenza delle evidenziate lacune probatorie, unitamente alla precedente pronuncia resa dal medesimo Tribunale sulla medesima posizione creditoria, consente di ravvisare un serio ed apprezzabile fumus delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione.

Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, atteso che la prosecuzione dell'azione esecutiva in presenza di una situazione ancora incerta quanto alla titolarità sostanziale del credito determinerebbe effetti pregiudizievoli immediati a carico dell'opponente, difficilmente reversibili in caso di successivo accoglimento dell'opposizione.

Ricorrono pertanto i gravi motivi richiesti dall'art. 615, comma 1, c.p.c.

P.Q.M.

Visto l'art. 615, comma 1, c.p.c., sospende l'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi posti a fondamento del precetto notificato da SPV S.r.l. all'odierna opponente;

rinvia per la prosecuzione del giudizio di merito all'udienza del 3 dicembre 2026 con termini a ritroso ex art 171 ter cpc.

Riserva alla sentenza ogni pronuncia sulle spese della presente fase.

Lanciano, 17 settembre 2026

Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso